



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

46/2013

APRILE/2/2013 (*)

3 Aprile 2013

**PROROGATA AL 15.10.2013 LA
PRESENTAZIONE DELLA PRIMA
COMUNICAZIONE DEI DATI
RELATIVI AI BENI DELL'IMPRESA
CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI/
FAMILIARI OVVERO AI
FINANZIAMENTI/
CAPITALIZZAZIONI EFFETTUATI/
RICEVUTI DAI SOCI NEL 2011.
ANCORCHÈ IL PROVVEDIMENTO
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N.
2013/37550 DEL 25 MARZO 2013 NON
LO PREVEDA ESPRESSAMENTE, IL**

DIFFERIMENTO NON PUÒ CHE INTERESSARE ANCHE LA COMUNICAZIONE RIFERITA AL 2012.

Come noto, il legislatore, per scongiurare una pratica purtroppo diffusa, ovvero **l'intestazione fittizia di beni alle imprese al solo scopo di coprirne l'utilizzo privato da parte di soci o familiari**, ha introdotto, per effetto di quanto previsto dal D.L. n. 138/2011, un nuovo adempimento: ***la comunicazione dei beni d'impresa in godimento a terzi.***

In pratica, in presenza di società/ditte individuali, che concedono in godimento l'utilizzo di un bene d'impresa (mobile o immobile) ad un socio/familiare (a titolo personale), il concedente (società/ditta individuale) è tenuto a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate una specifica comunicazione, contenente i dati relativi ai beni concessi in godimento.

PROVVEDIMENTO ATTUATIVO E PROROGHE ADEMPIMENTO ANNO 2011

La suddetta disciplina ha avuto piena attuazione grazie al Provvedimento del 16 novembre 2011, che ne ha stabilito tempi e modalità di trasmissione della comunicazione.

In particolare, il provvedimento in questione (punto 3.4) ha fissato la scadenza per la presentazione della comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento ***al 31 marzo dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta*** in cui i beni sono concessi in godimento.

Con provvedimento successivo, datato 13 marzo 2012, ***la scadenza originariamente prevista (31/03/2012) era stata poi prorogata, per l'anno di monitoraggio 2011, al 15 ottobre 2012.***

Successivamente, con il Provvedimento del 17.9.2012, l'Agenzia delle Entrate ha poi ***prorogato ulteriormente il termine al 31/03/2013.***

ULTERIORE PROROGA DELLA COMUNICAZIONE

Il termine del 31 marzo 2013, con il **Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 25.3.2013**, è stato ancora ulteriormente ***prorogato al 15 ottobre 2013.***

Il rinvio, così come dichiarato dalla stessa Agenzia delle Entrate, è stato motivato dall'esigenza di valutazione delle proposte di semplificazione avanzate dalle associazioni di categoria, che riguardano la tipologia delle 2 informazioni da comunicare (*id:* anni 2011 e 2012) e le relative modalità di trasmissione.

Il rinvio del termine è, pertanto, funzionale alla definizione del confronto in atto con le associazioni di categoria.

DUBBI DA RISOLVERE

Entro la nuova scadenza del 15.10.2013, l'Agenzia delle Entrate dovrebbe fornire gli attesi chiarimenti per risolvere numerosi dubbi operativi sorti tra gli operatori del settore e pubblicare il nuovo tracciato o modello di comunicazione.

Uno di questi dubbi è quello legato all'obbligo di comunicazione dei **finanziamenti e versamenti ricevuti dalla società**.

Infatti, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 25/E del 19 giugno 2012 (cfr. quesiti 5.5 e 5.6), ha chiarito che, **finanziamenti e capitalizzazioni vanno comunicati per intero, a prescindere dal fatto che siano essi legati o meno al godimento di un bene concesso in uso**, nel mentre, il legislatore nulla ha disposto in merito all'obbligo di comunicare tali dati.

Invero, con l'art. 2 comma 36-*septiesdecies* del D.L. 138/2011 è stato stabilito che l'Amministrazione ne debba tener conto ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, durante l'attività di controllo.

Occorre chiarire, in particolare, come comportarsi quando nel patrimonio della società vi siano somme accantonate a riserva, a seguito di apporti effettuati da soci che non rivestono più tale qualifica.

Un altro aspetto problematico riguarda apporti dei soci che sono stati utilizzati (anche successivamente alla loro erogazione), per coprire perdite o per aumentare il capitale sociale e che, dunque, neppure figurano nella contabilità sociale e nel bilancio.

Dovrebbero essere, inoltre, semplificate le richieste di dati per la dichiarazione riferita al 2011 (anno per il quale le norme non erano ancora applicabili), introducendo un eventuale esonero da sanzioni per quegli elementi che la società non è in grado di ricostruire, riguardando anni passati.

Si spera solo che, questa ulteriore proroga, in uno spirito di leale collaborazione tra fisco e contribuente, conduca effettivamente ad una semplificazione dell'adempimento in esame.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC